

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 1969

(8^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAROLI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Disciplina delle elezioni delle federazioni degli ordini sanitari » (611) (D'iniziativa dei senatori Perrino e Morandi) (1):

PRESIDENTE	Pag. 47, 48
ALBANESE, <i>relatore</i>	48
ARCUDI	48
DEL PACE	48
ZONCA, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>	48

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Albanese, Arcudi, Caroli, Chiariello, Colella, De Falco, De Leoni, Del Pace, Ferroni, Menchinelli, Minella Molinari Angiola, Ossicini, Perrino, Picardo, Pinto, Zelioli Lanzini.

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Zonca.

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Disciplina delle elezioni dei comitati centrali delle federazioni degli ordini sanitari ».

MINELLA MOLINARI ANGIOLA, *f.f. segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge di iniziativa dei senatori Perrino e Morandi: « Disciplina delle elezioni delle federazioni degli ordini sanitari » (611)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Perrino e Morandi: « Disciplina delle elezioni delle federazioni degli ordini sanitari ».

Ricordo che nella scorsa seduta si era delineata una sostanziale convergenza di punti di vista in merito al provvedimento in discussione, ad eccezione della parte riguardante il voto a mezzo posta, sistema ritenuto per varie ragioni inopportuno e inapplicabile. Il rappresentante del Governo, manifestando a sua volta perplessità al riguardo, si era riservato di chiedere il parere dell'ufficio legislativo del Ministero.

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

8ª SEDUTA (28 maggio 1969)

Stando così le cose, da più parti è stata avanzata la proposta di sopprimere l'ultima parte dell'articolo 1, a cominciare dalle parole: « È consentita anche la votazione... » sino alla fine dell'articolo.

Z O N C A , *sottosegretario di Stato per la sanità*. In relazione al rinvio da me richiesto nella seduta della settimana scorsa, dopo aver consultato l'ufficio legislativo del Ministero ed aver sentito anche il parere del Ministro, si è giunti alla conclusione che la votazione a mezzo posta presenta notevoli inconvenienti.

Meglio quindi stabilire che i membri eletti nei consigli provinciali degli ordini partecipino direttamente, come tali, alle elezioni dei comitati centrali delle federazioni degli ordini.

Propongo, pertanto, di approvare la prima parte dell'articolo 1 e di sopprimere quella relativa al voto a mezzo posta.

A L B A N E S E , *relatore*. Sono d'accordo con la proposta di sopprimere l'ultima parte dell'articolo 1.

D E L P A C E . Mi permetto di esprimere qualche dubbio sull'opportunità di conservare l'ultimo comma dell'articolo 2. In esso si dice: « È nullo il voto dato a chi non sia compreso in una delle liste dei candidati debitamente presentate ». Ora questa mi sembra una limitazione perchè, se uno volesse cancellare da una lista presentata un nominativo o due e sostituirlo con un altro iscritto all'ordine che egli ritiene più idoneo, si avrà forse una dispersione di voti, ma a tutto vantaggio della democrazia.

Z O N C A , *sottosegretario di Stato per la sanità*. Ma questa è la norma.

A R C U D I . Signor Presidente, sono d'accordo sulla modifica che è stata proposta. Mi permetto però di far rilevare, da un punto di vista puramente formale, che nel titolo del disegno di legge vi è una contraddizione. Propongo pertanto di sostituire la dizione: « Disciplina delle elezioni delle federazioni degli ordini sanitari » con l'altra

« Disciplina delle elezioni dei comitati centrali delle federazioni degli ordini sanitari », che mi sembra più appropriata.

P R E S I D E N T E . È esatto, senatore Arcudi.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 21 ottobre 1957, n. 1027, è abrogato.

L'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è sostituito dal seguente:

« I Comitati centrali sono eletti dai presidenti e dai componenti dei Consigli direttivi degli Ordini o Collegi provinciali, ogni triennio, tra gli iscritti agli albi, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto. Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti candidati, in qualunque lista siano compresi, quanti sono i componenti dei Comitati centrali da eleggere.

Per lo svolgimento delle operazioni di voto si osservano le norme contenute nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, n. 1360.

È consentita anche la votazione a mezzo posta.

In tal caso i componenti dei Consigli degli Ordini o Collegi che non intervengono personalmente all'assemblea possono partecipare alle elezioni restituendo alla presidenza del seggio la scheda loro inviata assieme all'avviso di convocazione riempita dei nomi dei membri da eleggere.

La scheda rinchiusa nella relativa busta viene spedita entro una seconda busta suggellata su cui l'elettore appone la propria firma autenticata dal sindaco in esenzione di spesa.

La spedizione va fatta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il presidente dell'assemblea prima della chiusura della votazione rileva e fa constatare l'integrità della busta e dei sigilli, la

provenienza e la esistenza della firma dell'elettore sopra ogni busta, e quindi, lacerata la busta esterna, depone l'altra, senza aprirla, nell'urna prendendo nota del nome dell'elettore nell'elenco dei votanti ».

A questo articolo, dato l'orientamento emerso nel corso della discussione, orientamento confermato anche dal rappresentante del Governo, propongo un emendamento tendente a sopprimere i seguenti commi:

« È consentita anche la votazione a mezzo posta.

In tal caso i componenti dei Consigli degli Ordini o Collegi che non intervengono personalmente all'assemblea possono partecipare alle elezioni restituendo alla presidenza del seggio la scheda loro inviata assieme all'avviso di convocazione riempita dei nomi dei membri da eleggere.

La scheda rinchiusa nella relativa busta viene spedita entro una seconda busta suggellata su cui l'elettore oppone la propria firma autenticata dal sindaco in esenzione di spesa.

La spedizione va fatta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il presidente dell'assemblea prima della chiusura della votazione rileva e fa constatare l'integrità della busta e dei sigilli, la provenienza e la esistenza della firma dell'elettore sopra ogni busta, e quindi, lacerata la busta esterna, depone l'altra, senza aprirla, nell'urna prendendo nota del nome dell'elettore nell'elenco dei votanti ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è aggiunto il seguente:

« *Art. 13-bis.* — Le liste dei candidati per i Comitati centrali delle Federazioni sanitarie devono essere presentate da almeno venti consiglieri di Ordine o Collegio non più tardi del ventesimo giorno antecedente quello di inizio delle elezioni.

Nessuno può essere candidato in più di una lista; ciascuna lista non può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei membri del Comitato centrale da eleggere.

La lista deve essere controfirmata dai candidati ed essere presentata alla segreteria della Federazione competente.

È nullo il voto dato a chi non sia compreso in una delle liste dei candidati debitamente presentate ».

(È approvato).

In accoglimento della proposta del senatore Arcudi il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Disciplina delle elezioni dei comitati centrali delle federazioni degli ordini sanitari ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,05.